Sent. n. 94/2026 pubbl. il 23/09/2026
Cron. n. : 3345/2026
Rep. n. 177/2026 del 23/09/2026

.U. N. 101-1/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice rel.
Dott. Bruno Malagoli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo **P.U. 101-1/2026** del procedimento unitario, per la dichiarazione dello stato di insolvenza o della liquidazione giudiziale di

Anna Maria Cossu, in qualità di titolare della impresa individuale Serband di Cossu Anna Maria, C.F. CSSNMR92B69B745M , con sede in Carbonia, via Nazionale n. 35;

resistente

ta da

Maria Antonietta Melis, C.F. MLSMNT01A63E281V, e **Mirko Leoni**, C.F. LNEMRK96P13B745Z, rappresentati, giusta procura alle liti in atti, e difesi dagli Avv. Lucio Corda e Luisa Biagetti, presso il cui studio in Cagliari hanno eletto domicilio;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 29.4.2026, Maria Antonietta Melis e Mirko Leoni hanno domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di Anna Maria Cossu, in qualità di titolare dell'impresa individuale Serband di Cossu Anna Maria.
2. Al riguardo, i ricorrenti hanno rappresentato di essere creditori della resistente in forza dei decreti ingiuntivi nn. 62 e 275 del 2026 emessi dal Tribunale di Cagliari, che sono rimasti insoddisfatti nonostante i tentativi di escussione e che la resistente è insolvente.
3. Pur ritualmente citata in giudizio, Anna Maria Cossu non si è costituita.
4. Esaminato il ricorso e la documentazione prodotta, la domanda deve essere accolta.
5. Deve in primo luogo affermarsi la competenza dell'intestato Tribunale, considerato che la resistente ha sede legale in Carbonia, pertanto nel circondario di Cagliari.
6. Altresì, deve affermarsi la legittimazione attiva dei ricorrenti, che hanno provato la loro qualità di creditori di Anna Maria Cossu, attraverso la produzione dei predetti decreti ingiuntivi.
7. Sul versante soggettivo, dalla documentazione agli atti, emerge che la ricorrente è imprenditrice

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale; infatti, l'oggetto sociale dell'impresa, come si evince dalla visura camerale, consiste nel nell'attività di "*bar senza cucina*".

8. Sempre sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
 Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore, chiamato a depositare la documentazione prevista dell'art. 41, comma 4, C.C.I.I., che a tale accertamento è oggettivamente finalizzata.
 La ricorrente non si è costituita e nulla ha provato in ordine alla sua qualità di imprenditrice minore. Deve quindi ritenersi che la stessa superi le soglie dimensionali di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.
9. Altresì, deve ritenersi provato lo stato d'insolvenza della resistente, come si ricava da: **a)** l'incapacità della debitrice di adempiere le proprie obbligazioni nei confronti dei ricorrenti, pur consacrate in titoli giudiziali e di ridotta consistenza (circa 16.000,00); **b)** la consistenza esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, pari a circa 112.000,00 euro; **c)** l'esito negativo del tentativo di pignoramento presso terzi esperito dai ricorrenti.
10. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00.
 Basti ricordare, al riguardo, l'esposizione della resistente nei confronti dell'Erario come sopra già esposta.
11. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di **Anna Maria Cossu**, C.F. CSSNMR92B69B745MLS, in qualità di titolare dell'impresa individuale **Serband di Cossu Anna Maria**, con sede in Carbonia, via Nazionale n. 35;

1. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Danila Meloni;

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

2. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
3. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
4. stabilisce il giorno 2.2.2027, ore 10:10, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
6. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

7. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
8. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Cagliari, 15 settembre 2026.

Il Giudice rel.

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Giorgio Latti

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccе16ce7f78d31ff175574e0f2